fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine, nonché dal regolamento della Commissione n. 1889/76, recante modalità d'applicazione di detta concessione. Gli Stati membri possono ripartire tra più enti nazionali il compito di adottare i vari provvedimenti di esecuzione. In quest'ultima ipotesi, gli enti nazionali in questione devono però garantire, con mezzi appropriati, il coordinamento dei provvedimenti adottati, al fine di non compromettere il buon funzionamento dell'organizzazione di mercato.

2. La trasmissione tardiva all'organismo d'intervento competente dei documenti giustificativi delle operazioni d'ammasso non osta all'acquisto del diritto all'aiuto nel senso dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1889/76, una volta che gli obblighi di cui all'art. 3, n. 2, lett. a), del suddetto regolamento siano stati interamente adempiuti.

3. L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1889/76, data la sua automaticità, è in contrasto col principio di proporzionalità, nella misura in cui non permette di adattare la sanzione comminata al grado d'inadempimento degli obblighi contrattuali o alla gravità dell'inosservanza di detti obblighi.

 Di conseguenza, quali che siano le precisazioni contenute in detta disposizione, l'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2763/75 resta applicabile nel senso che l'autorità competente può incamerare la cauzione totalmente o parzialmente a seconda della gravità dell'inadempienza contrattuale.

Nel procedimento 240/78,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell'Aia, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

ATALANTA AMSTERDAM BV, con sede in Amsterdam,

e

PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES, con sede in Rijswijk,

domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2759, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU n. L 282, pag. 1), del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2763, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine (GU n. L 282, pag. 19) e del regolamento della Commissione 29 luglio 1976, n. 1889, recante modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine (GU n. L 206, pag. 82),

LA CORTE,

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente della Prima Sezione, f.f. di presidente; Mackenzie Stuart, presidente della Seconda Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

Il regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU n. L 282, pag. 1) permette di adottare misure di intervento nel caso in cui il prezzo comunitario delle carni suine subisca una flessione notevole (art. 4, nn. 2 e 3). Queste misure d'intervento possono concretarsi in aiuti all'ammasso privato (art. 3).

Il regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2763, che fissa le norme generali per l'attribuzione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine (GU n. L 282, pag. 19), precisa che gli aiuti all'ammasso privato sono attribuiti conformemente alle disposizioni di contratti stipulati con enti di intervento e che tali contratti determinano gli obblighi reciproci dei contraenti a condizioni uniformi per ciascun prodotto (art. 1, n. 3). Ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento della Commissione 29 luglio 1976, n. 1889, recante modalità di applicazione per l'attribuzione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine (GU n. L 206, pag. 82), uno degli obblighi imposti dal contratto concluso con l'ente d'intervento è quello di trasmettere «immediatamente» all'ente stesso i documenti giustificativi delle operazioni di immissione in ammasso.

Il regolamento del Consiglio n. 2763/75 dispone del pari che alla procedura di aggiudicazione e alla stipulazione dei contratti sono ammessi solo gli interessati

che abbiano garantito l'osservanza dei loro obblighi mediante la costituzione di un desposito cauzionale

«che resta acquisito in tutto o in parte se gli impegni dei contratti non sono rispettati o se sono rispettati solo parzialmente» (art. 4, n. 2, lett. b)).

A questo proposito il regolamento della Commissione n. 1889/76 contiene la seguente disposizione:

«La cauzione viene incamerata integralmente in caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali» (art. 5, n. 2).

La società Atalanta Amsterdam BV (in prosieguo: Atalanta) aveva concluso nel 1977 diversi contratti d'ammasso di carni suine con il Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau (in prosieguo: VIB), ente d'intervento competente nei Paesi Bassi in materia di aiuti all'ammasso. Quest' ente precisava in particolare con comunicazione n. 9/77 le condizioni cui è sottoposta la conclusione di contratti di aiuti all'ammasso privato delle carni suine. Il punto V, lett. e), di queste condizioni dispone che il contraente ha l'obbligo di presentare, su apposito modulo, un estratto settimanale delle quantità immagazzinate, specificate secondo il prodotto e l'impianto di refrigerazione. Questi moduli vanno riempiti e trasmessi al VIB, unitamente alle pezze giustificative delle operazioni d'ammasso, in modo che esso li riceva entro la settimana successiva a quella in cui sono state effettuate le operazioni stesse.

L'Atalanta, per alcuni immagazzinamenti, ometteva di trasmettere al VIB, entro il termine fissato, le pezze giustificative. Il VIB decideva pertanto che le cauzioni relative ai vari contratti dovevano venir incamerate. Con lettera 1° novembre 1977, notificava la propria decisione all'Atalanta, comunicandole nel contempo che il Produktschap voor Vee en Vlees si sarebbe occupato, a partire da quel momento, della procedura in materia di attribuzione di aiuti e che l'Atalanta avrebbe potuto rivolgersi, per tale questione, al Produktschap stesso.

Ritenendo che l'Atalanta non aveva adempiuto in tempo utile gli obblighi connessi per contratto all'immagazzinamento, contrariamente alle disposizioni del punto V, lett. e), della comunicazione del VIB n. 9/77, il Produktschap rifiutava di attribuire gli aiuti chiesti dall'Atalanta.

L'Atalanta presentava allora ricorso contro la decisione del Produktschap. Il ricorso era allo stesso tempo diretto contro la decisione d'incamerare le cauzioni. Il Produktschap, nel corso del procedimento orale dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven, dichiarava di non essere competente a pronunziarsi su quest'ultimo punto giacché, a suo parere, una decisione in proposito è di competenza esclusiva del VIB.

Con ordinanza 1° novembre 1978, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

«I. Se la lettera e lo spirito del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2759/75, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2763/75 — in particolare l'art. 1, n. 3 — e del regolamento (CEE) della Commissione n. 1889/76 — in particolare gli artt. 3, n. 4, n. 2, e 8 — implichino che il potere di decisione per l'attuazione della ivi contemplata attribuzione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine — ivi compresa la prestazione e l'eventuale incameramento delle cauzioni — spetta esclusi-

vamente agli enti d'intervento nazionali,

ovvero

detta lettera e detto spirito vadano intesi nel senso che il potere di decidere in merito all'attuazione delle discipline ivi contemplate — per quanto riguarda tanto l'attribuzione dell'aiuto quanto le cauzioni, oppure esclusivamente la prima — spetta agli Stati membri, sia pure con l'obbligo di attribuire gli aiuti d'intesa col rispettivo ente d'intervento.

II. Se la corretta interpretazione dell'art. 6, nn. 2 e 3 del regolamento (CEE) della Commissione n. 1889/76 implichi che l'ammassatore:

1) ha diritto all'aiuto qualora siano stati interamente adempiuti tutti gli obblighi indicati nell'art. 3, n. 2, lett. a), di detto regolamento, e

2) ha diritto al versamento dell'aiuto, non appena risulti che gli obblighi contrattuali sono stati adempiuti e, fra l'altro, le pezze giustificative relative all'immagazzinamento sono state trasmesse all'ente d'intervento, anche se non "immediatamente",

ovvero

l'art. 6, nn. 2 e 3, vada interpretato nel senso che l'ammassatore, una volta adempiuti tutti gli obblighi di cui all'art. 3, n. 2, di detto regolamento, non può tuttavia far valere alcun diritto all'aiuto, qualora le pezze giustificative dell'immagazzinamento menzionate nell'art. 3, n. 2, lett. c) dello stesso regolamento siano state bensì trasmesse all'ente d'intervento competente, tuttavia non "immediatamente".

III. 1) Se il termine "obblighi" di cui all'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2763/75 indichi esclusivamente quelli relativi all'ammassare e al tenere in ammasso carne suina, ovvero comprenda pure obblighi accessori, relativi all'informazione ed al controllo.

2) Se il termine "obblighi" di cui all'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1889/76 indichi unicamente quelli relativi all'ammassare ed al tenere in ammasso carne suina, ovvero comprenda pure gli obblighi indicati nell'art. 6, n. 2, lett. b)-e) di detto regolamento.

3) Qualora l'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2763/75 vada interpretato nel senso che il termine "obblighi" ivi usato indica unicamente quelli relativi all'ammassare ed al tenere in ammasso carne suina, mentre nell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1889/76 lo stesso termine comprende pure gli obblighi indicati all'art. 3, n. 2, lett. b)-e) di questo regolamento, se lo stesso art. 5, n. 2, sia valido in questa sua parte.

IV. 1) Se l'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1889/76 vada interpretato nel senso che la cauzione viene interamente incamerata qualora gli obblighi principali o accessori siano rimasti solo parzialmente inadempiuti.

2) In caso affermativo, se detto art. 5, n. 2, sia in questa sua parte compatibile con l'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2763/75, il quale stabilisce, a proposito della cauzione, che questa viene incamerata in tutto o in parte "se gli impegni dei contratti non sono rispettati o se sono rispettati o se sono rispettati solo parzialmente", e, in caso negativo, se l'art. 5, n. 2, sia valido in questa sua parte.»

L'ordinanza è pervenuta in cancelleria il 3 novembre 1978.

La ricorrente nella causa principale, rappresentata dall'avv. C. Sjenitzer, del foro di Amsterdam; il resistente nella causa principale, rappresentato dal suo presidente sig. G. A. Meijer, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Bronkhorst, del servizio giuridico, in qualità d'agente, hanno presentato osservazioni scritte in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte

A — La *ricorrente nella causa principale* presenta le seguenti osservazioni in merito alle quattro questioni sollevate dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Sulla prima questione

La prima questione tende a far chiarire quale ente sia investito del potere decisionale in vista dell'attuazione dei regolamenti che disciplinano l'attribuzione di aiuti all'ammasso privato delle carni suine e di quelli che ne fissano le modalità di applicazione.

La tesi sostenuta dal Produktschap dinanzi al College van Beroep, secondo cui il Produktschap stesso decide in materia di attribuzione d'aiuti, mentre un altro ente, e cioè il VIB, decide in materia di cauzione, crea un — deplorevole — pericolo di conflitto tra la decisione adottata per la cauzione e quella presa per gli aiuti.

Poiché nessun regolamento di base stabilisce norme precise, ma fissa piuttosto lo schema generale in cui l'azione degli Stati membri va ad inquadrarsi, la ricorrente nella causa principale sostiene che, tenendo conto della necessità di concentrare il potere decisionale nelle mani di un solo ente, il sistema olandese, in cui è il Produktschap ad essere investito del potere decisionale, ha un funzionamento pratico ed efficace e non è inconciliabile con le condizioni (minime) richieste dai regolamenti.

Sulla seconda questione

La seconda questione verte soltanto sul mancato pagamento dell'aiuto. È provato che l'Atalanta ha pienamente soddisfatto le condizioni imposte dalla disciplina dell'ammasso e che ha omesso soltanto d'inviare le pezze giustificative relative all'immagazzinamento entro i termini fissati dal VIB.

In riferimento al tenore della sentenza del College van Beroep, la ricorrente nella causa principale sostiene che la seconda questione contiene un invito — implicito — alla Corte a pronunziarsi sulla nozione espressa con la parola «immediatamente» «onvervijld». A suo parere, i termini stabiliti dalla «Mededeling Vlees»

(comunicazione 9/77) non coincidono con la portata della nozione espressa dalla parola «immediatamente».

Nel caso in cui la Corte sia dell'opinione che quanto suesposto non è implicito nella questione sottopostale o giudichi leciti i termini della «Mededeling Vlees», la ricorrente nella causa principale fa presente che dal testo dell'art. 6, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1889/76 risulta chiaramente che il diritto all'attribuzione dell'aiuto sorge dal momento in cui la condizione posta all'art. 3, n. 2, lett. a), è rispettata. Appare inconcepibile che il regolamento tolleri una situazione in cui il diritto a fruire dell'aiuto non potrà mai concretarsi nel versamento dell'aiuto stesso.

Anche se certamente sussiste un interesse a che le pezze giustificative vengano spedite rapidamente, omissioni di scarso rilievo sul piano delle formalità amministrative devono tuttavia venir considerate con spirito d'equità ed in funzione degli interessi in gioco: non vanno punite come se si trattasse di trasgressioni di obblighi essenziali.

Sulla terza e quarta questione

La terza e la quarta questione riguardano le cauzioni. A questo proposito è evidente che, contrariamente a quanto stabilisce l'art. 4, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 2763/75, il regolamento della Commissione n. 1889/76 contempla soltanto la decadenza totale dal diritto alla restituzione della cauzione. Tra le soluzioni della terza e della quarta questione esiste un'interrelazione: se è possibile soltanto la decadenza totale dal diritto al rimborso della cauzione, essa non può essere giustificata che in caso di negligenza grave, lesiva degli scopi stessi della disciplina — e questo per evitare la sproporzione tra la mancanza commessa e la sanzione. Se invece è consentito dichiarare la decadenza parziale dal diritto alla restituzione della cauzione, è possibile anche la commisurazione della sanzione amministrativa.

La soluzione della questione IV-1 sembra dover essere negativa. Se la Corte giunge alla conclusione contraria, l'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1889/76 finisce col risultare incompatibile con l'art. 4, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 2763/75, che aveva voluto rendere possibile in modo espresso e manifesto la decadenza parziale come sanzione minore.

Quest'incompatibilità viene meno se, in sede d'interpretazione, l'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1889/76 viene considerato applicabile in caso di violazione degli obblighi principali imposti alle parti contraenti, mentre l'art. 4, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 2763/75 viene considerato valido tanto per la violazione degli obblighi principali quanto per la violazione degli oblighi accessori.

B — Il *resistente nella causa principale* fa presente innanzitutto che la decisione oggetto del ricorso nella causa principale è stata adottata solo dopo che la ricorrente è stata avvertita espressamente e ripetutamente delle conseguenze derivanti dal deposito tardivo delle pezze giustificative.

Il resistente descrive poi il quadro legale in cui si collocano le competenze conferitegli dalla legislazione olandese.

Sulla prima questione

Secondo il resistente i regolamenti comunitari hanno lasciato agli Stati membri il compito di designare le autorità preposte

alla loro esecuzione. L'espressione «organismo d'intervento» utilizzata nei testi comunitari può designare nei Paesi Bassi sia il Produktschap, sia il VIB, sia entrambi.

Ai sensi della legislazione olandese, il Produktschap è competente a pronunciarsi in materia di aiuti mentre il VIB ha competenza per le decisioni in materia di cauzione. Quest'attribuzione di competenza al VIB è giustificata dal fatto che il VIB, come parte contraente, è nella posizione ottimale per valutare se gli impegni contrattuali siano stati rispettati.

Sebbene per i ricorsi contro le decisioni del VIB siano competenti i tribunali ordinari e non quelli amministrativi, sarà il VIB ad adottare le misure necessarie qualora la Corte si pronunci per la restituzione totale o parziale della cauzione.

Sulla seconda questione

Stabilendo che «gli altri obblighi dell'ammassatore» restano «fermi», il n. 2 dell'art. 6 del regolamento della Commissione n. 1889/76 non permette di sostenere la tesi secondo cui il diritto all'aiuto sorge a partire dal momento in cui vengono soddisfatti tutti gli obblighi di cui all'art. 3, n. 2, lett. a). L'interessato deve dimostrare che egli ha adempiuto non soltanto gli obblighi di cui all'art. 3, n. 2, ma anche quelli stabiliti da altri articoli.

Sulla terza questione

Il resistente nella causa principale afferma che anch'esso avrebbe preferito che la legislazione comunitaria avesse lasciato, sul punto controverso, la possibilità di differenziare le sanzioni in funzione della natura degli obblighi. La lettera delle disposizioni in questione non lascia tuttavia dubbi sulla loro interpretazione. Sia l'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 2763/71 sia l'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1889/76 sono infatti chiari.

Il resistente sottolinea inoltre che, a suo parere, gli obblighi non sono soltanto quelli enunciati nell'art. 6, n. 2, lett. da b) ad e) del regolamento della Commissione n. 1889/76. Nell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1889/76 viene usata infatti l'espressione «fermi restando gli altri obblighi dell'ammassatore».

Se il termine «obbligo» venisse riferito ai soli obblighi relativi all'ammassare e al tenere in ammasso carni suine, verrebbe a mancare qualsiasi sanzione per l'inosservanza degli obblighi accessori. Questa soluzione non è auspicabile, data la funzione di controllo attribuita a questi obblighi. È opportuno inoltre tener conto del fatto che le disposizioni in materia di rifiuto d'aiuto e di incameramento delle cauzioni vengono applicate con cautela. Qualsiasi atteggiamento ragionevole ha però dei limiti, limiti che, nel caso di specie, vengono superati.

Da queste premesse risulta che non è necessario risolvere il punto 3) della questione III del College.

Sulla quarta questione

Secondo il resistente, non v'è dubbio che l'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1889/76 vada interpretato nel senso che la cauzione dev'essere totalmente incamerata quando gli obblighi principali ed accessori in questione sono adempiuti solo parzialmente.

L'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1889/76 è sotto tutti gli aspetti compatibile con l'art. 4, n. 2, lett.

b), del regolamento del Consiglio n. 2763/75. Il testo di quest'ultima disposizione non impedisce che la cauzione venga totalmente incamerata in caso di parziale inosservanza degli impegni contrattuali. Se gli autori del regolamento avessero avuto l'intenzione di far variare la portata della decadenza dal diritto alla liberazione della cauzione in funzione del grado d'adempimento dell'obbligo, il testo avrebbe dovuto essere formulato diversamente.

Nelle sue osservazioni finali, il resistente dichiara in particolare che è opportuno in ogni caso distinguere a seconda della natura degli obblighi in modo da poter stabilire quali sanzioni eventualmente correlare alla loro inosservanza. Il resistente reputa tuttavia necessario a tal fine o che si proceda alla modifica del testo o che la Corte si pronunci in tal senso.

C — La *Commissione,* sulle quattro questioni sollevate dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, presenta le osservazioni seguenti:

Sulla prima questione

A parere della Commissione, si ricava chiaramente dalla lettera dei regolamenti in questione che viene lasciato agli Stati membri il potere di adottare i necessari provvedimenti d'attuazione nella forma da essi ritenuta opportuna. Il ricorso all' espressione «organismo d'intervento» nei testi in questione non permette certamente di giungere alla conclusione che la Comunità vuole riferirsi ad organismi o enti determinati degli Stati membri. Il solo significato che può darsi all'espressione è che l'ente designato dallo Stato membro adempie una funzione di intervento. Dal momento che i testi comunitari non precisano che dev'essere un solo organismo, in ciascuno Stato membro, ad adottare le misure d'intervento, nulla vieta che uno Stato membro affidi ad un ente (come il VIB) il compito di concludere i contratti relativi all'ammasso e ad un altro (come il Produktschap) quello di interessarsi del versamento degli aiuti.

La tesi sostenuta dalla Commissione è del tutto conforme a quella adottata dalla Corte nella sentenza pronunciata nella causa *International Food Company c/ Produktschap voor Groenten en Fruit,* Racc. 1971, pag. 1107. In questa sentenza la Corte ha dichiarato che, qualora il Trattato o i regolamenti attribuiscano poteri o impongano obblighi agli Stati membri ai fini dell'attuazione del diritto comunitario, la soluzione del problema relativo al modo in cui l'esercizio di detti poteri e l'adempimento di detti obblighi possono essere affidati dagli Stati a determinati organi interni dipende unicamente dal sistema costituzionale dei singoli Stati.

Sulla seconda questione

I testi comunitari relativi alla conclusione dei contratti d'ammasso contengono delle disposizioni che regolano in maniera imperativa i rapporti contrattuali tra le parti. Essi si sostituiscono al diritto generale delle obbligazioni, sia che si tratti di diritto privato sia che si tratti di diritto pubblico.

La Commissione sostiene che l'art. 6, nn. 2 e 3, del regolamento della Commissione n. 1889/76 va interpretato nel primo senso indicato dal College. Questa tesi trova sostegno nel sistema stesso del regolamento: l'obbligo di cui all'art. 3, n. 2, cpv. 1, lett. a), relativo all'ammassare e al tenere in ammasso per il periodo stipulato il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi, costituisce l'obbligo principale che deriva per l'ammassatore dal contratto. Ciò trova conferma all'art. 6, n. 2, dello stesso regolamento, ai sensi del quale il diritto all'aiuto spetta fin dal

momento in cui tale obbligo è adempiuto, fermi restando tuttavia gli altri obblighi dell'ammassatore.

Di conseguenza, il diritto al versamento dell'importo dell'aiuto va considerato acquisito a partire dal momento in cui le pezze giustificative sono state — anche se tardivamente — spedite e le altre condizioni stabilite nel contratto sono state soddisfatte.

Sulla terza questione

A parere della Commissione, il termine «obbligo», così come è usato nell'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 2763/75 e nell'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1889/76, indica tanto l'obbligo di ammassare e di tenere in ammasso la carne suina quanto gli altri obblighi relativi all'informazione e al controllo previsti nel contratto di ammasso. Il termine «obbligo» adoperato nei due casi in riferimento al contratto nel suo complesso non può venir limitato, nel suo significato, a uno o più obblighi ben determinati.

Data questa soluzione dei punti 1 e 2 della questione III, la questione di validità proposta dal College al punto 3 diviene senza oggetto.

Sulla quarta questione

A parere della Commissione, il regolamento della Commissione n. 1889/76 è stato emanato in attuazione del regolamento del Consiglio n. 2763/75, con cui non può quindi essere incompatibile. Nel caso di specie, tuttavia, non vi è incompatibilità dal momento che l'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1889/76 va interpretato tenendo conto del principio di proporzionalità, che è un principio generale del diritto amministrativo che va sempre applicato in diritto comunitario. Questo principio implica che l'inosservanza di obblighi puramente accessori non può implicare la decadenza dall'intera cauzione.

La Commissione propone dunque di risolvere nel modo seguente le questioni poste:

«1. I regolamenti nn. 2759/75, 2763/75 e 1889/76 vanno interpretati nel senso che il potere decisionale in materia d'esecuzione e d'attuazione delle disposizioni di questi regolamenti concernenti l'attribuzione d'aiuti e le cauzioni spetta esclusivamente agli Stati membri.

2. In forza dell'art. 6, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1889/76, l'ammassatore che non abbia inviato immediatamente le pezze giustificative dell'ammasso all'ufficio d'intervento:

 1) ha diritto all'aiuto quando tutti gli obblighi di cui all'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento suddetto sono totalmente adempiuti e

 2) ha diritto al versamento dell'aiuto dal momento in cui viene accertato che le condizioni del contratto sono soddisfatte e che, tra l'altro, i documenti giustificativi dell'ammasso sono stati inviati all'ente di intervento.

3. Per "obblighi" ai sensi dell'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2763/75 e dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1889/76, bisogna intendere tanto gli obblighi relativi all'ammassare e al tenere in ammasso la carne

suina, quanto gli obblighi di cui all'art. 6, n. 2, lett. da b) ad e), del regolamento n. 1889/76.

4. L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1889/76 deve essere interpretato nel senso che la cauzione è incamerata totalmente o in parte se gli impegni contrattuali non vengono rispettati o vengono rispettati solo in parte, sempre con la riserva d'applicare il principio di proporzionalità.»

III — La fase orale del procedimento

L'Atalanta Amsterdam BV, ricorrente nella causa principale, rappresentata dal sig. C. Sjenitzer, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Bronkhorst, hanno svolto osservazioni orali e hanno risposto alle domande della Corte all'udienza del 2 maggio 1979.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 30 maggio 1979.

In diritto

1 Con ordinanza 1° novembre 1978, pervenuta in cancelleria il 3 novembre 1978, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione e sulla validità di talune norme del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2759, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU n. L 282, pag. 1), del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2763, che fissa le norme generali per l'attribuzione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine (GU n. L 282, pag. 19), e del regolamento della Commissione 29 luglio 1976, n. 1889, recante modalità di attuazione per l'attribuzione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine (GU n. L 206, pag. 82).

2 Dette questioni sono state sollevate nel corso d'una controversia tra il Produktschap voor Vee en Vlees, ente d'intervento competente per i Paesi Bassi in materia di attribuzione di aiuti all'ammasso, resistente nella causa principale, e un'impresa, ricorrente nella causa principale, che aveva concluso numerosi contratti per l'ammasso della carne suina con il Voedselvoorzieningsin- en verkoop bureau (in prosieguo: VIB), ente d'intervento competente per i Paesi Bassi a stipulare contratti relativi all'ammasso e a statuire sulla cauzione versata dall'ammassatore. Poiché la ricorrente nella causa principale ha omesso, per alcune operazioni di immagazzinamento, di inviare al VIB, nei termini stabiliti, i relativi documenti giustificativi, il VIB ha deciso di incamerare le cauzioni versate per i contratti di ammasso in questione. Per

lo stesso motivo il Produktschap voor Vee en Vlees ha rifiutato di attribuire l'aiuto all'ammasso sollecitato dalla parte ricorrente nella causa principale che ha allora proposto ricorso al giudice nazionale.

Sulla prima questione

3 La prima questione sottoposta dal College tende ad accertare se il potere di decisione per l'attuazione delle norme di cui ai regolamenti nn. 2759/75, 2763/75 e 1889/76 spetti agli enti nazionali d'intervento o agli Stati membri.

4 Bisogna notare a questo proposito che i regolamenti comunitari in questione non hanno determinato quali siano, per ciascuno Stato membro, gli organi competenti per dare esecuzione alle misure d'intervento previste, ma hanno lasciato agli Stati membri il compito di designarli (cfr. art. 4, § 3, del regolamento n. 2759/75).

5 Spetta dunque a ciascuno Stato membro lo stabilire quali organi, nell'ordinamento giuridico interno, siano competenti ad adottare i provvedimenti d'esecuzione dei regolamenti comunitari suddetti. Dal momento che questi non contengono alcuna espressa disposizione contraria, gli Stati membri possono ripartire tra più enti nazionali il compito di adottare i vari provvedimenti d'esecuzione. In quest'ultima ipotesi, gli enti nazionali in questione devono però garantire, con mezzi appropriati, il coordinamento dei provvedimenti adottati, al fine di non compromettere il buon funzionamento dell'organizzazione di mercato.

6 Per questi motivi, la prima questione va risolta nel senso che il potere di decisione per l'attuazione dei regolamenti nn. 2759/75, 2763/75 e 1889/76 spetta agli enti all'uopo designati da ciascuno Stato membro.

Sulla seconda questione

7 In secondo luogo, la Corte è invitata a dichiarare se l'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1889/76 vada interpretato nel senso che il diritto al versamento

dell'aiuto dev'essere considerato acquisito quando tutti gli obblighi enunciati all'art. 3, n. 2, lett. a), di questo regolamento siano stati interamente adempiuti e, fra l'altro, i documenti giustificativi dell'ammasso siano stati, anche se tardivamente, inviati all'ente d'intervento o se, al contrario, l'art. 6, n. 2, del regolamento succitato vada interpretato nel senso che l'ammassatore non possa far valere il diritto all'aiuto quando i documenti giustificativi non siano stati inviati «immediatamente» all'ente d'intervento.

8 A norma dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1889/76, i contratti, relativi all'ammasso privato di prodotti del settore delle carni suine, che devono essere conclusi dagli enti d'intervento devono, in particolare, imporre all'ammassatore gli obblighi seguenti:

«a) ammassare entro i termini previsti e tenere in ammasso per il periodo stipulato il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi, a suo conto e rischio, senza modificare né sostituire i prodotti ammassati durante il periodo di ammasso . . .».

L'art. 3, n. 2, dispone anche che il contratto stipulato tra l'ente d'intervento e l'ammassatore deve, inoltre, contenere numerose altre clausole, destinate essenzialmente a permettere il controllo che gli obblighi sottoscritti dall'ammassatore siano stati rispettati, in particolare quello di:

«c) trasmettere immediatamente all'organismo d'intervento i documenti giustificativi delle operazioni di immissione in ammasso . . .».

9 L'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1889/76 stabilisce che:

«fermi restando gli altri obblighi dell'ammassatore, questi ha diritto all'aiuto soltanto se ha pienamente rispettato la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).»

10 Dal combinato disposto dell'art. 3, n. 2, lett. a), e dell'art. 6, n. 2, emerge dunque che il regolamento stabilisce una distinzione fra gli obblighi principali che incombono all'ammassatore in forza del contratto d'ammasso ed al cui adempimento è subordinato l'acquisto del diritto all'aiuto, da un lato, e gli obblighi destinati ad assicurare il controllo delle operazioni d'ammasso, dall'altro. L'art. 6, n. 2, del regolamento esclude pertanto l'ammassatore dal beneficio dell'aiuto unicamente nel caso in cui gli obblighi principali non siano interamente adempiuti.

11 Ne consegue che, sebbene l'ammassatore non possa pretendere il versamento dell'aiuto fintanto che non abbia trasmesso all'ente d'intervento i documenti giustificativi delle operazioni d'immagazzinamento, il semplice fatto che questa trasmissione non sia stata effettuata nel termine prescritto non può di per sé avere l'effetto di far perdere il diritto all'aiuto, una volta che gli obblighi principali stabiliti dal contratto siano stati interamente adempiuti.

12 La seconda questione va perciò risolta nel senso che la trasmissione tardiva all'organismo d'intervento competente dei documenti giustificativi delle operazioni di ammasso non osta all'acquisto del diritto all'aiuto nel senso dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1889/76, una volta che gli obblighi di cui all'art. 3, n. 2, lett. a), del suddetto regolamento siano stati interamente adempiuti.

Sulla terza e quarta questione

13 Si chiede infine alla Corte di definire la portata e di verificare la validità dell'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1889/76, con particolare riferimento all'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 2763/75.

14 L'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio dispone che:

«sono ammessi alla procedura di aggiudicazione e alla stipulazione dei contratti solo gli interessati che abbiano garantito l'osservanza dei loro obblighi mediante la costituzione di un deposito cauzionale che resta acquisito in tutto o in parte se gli impegni dei contratti non sono rispettati o se sono rispettati solo parzialmente.»

Sul problema particolare relativo alla sorte da riservare alla cauzione, in caso d'inosservanza degli impegni contrattuali, l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1889/76 della Commissione dispone invece che «la cauzione viene incamerata integralmente in caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali».

15 A parte la difficoltà di conciliare i termini dell'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1889/76 con quelli dell'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 2763/75, in attuazione del quale è stato emanato il

regolamento n. 1889/76, bisogna anche osservare che l'art. 5, n. 2, del suddetto regolamento è contrario, nella sua automaticità, al principio di proporzionalità, nella misura in cui non permette di adattare la sanzione comminata al grado d'inadempimento degli obblighi contrattuali o alla gravità dell'inosservanza di detti obblighi.

16 La terza e la quarta questione proposte dal giudice nazionale vanno dunque risolte nel senso che — quali che siano le precisazioni di cui all'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1889/76 — l'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 2763/75 resta applicabile: l'autorità competente può cioè incamerare la cauzione totalmente o parzialmente a seconda della gravità dell'inadempienza contrattuale.

Sulle spese

17 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

18 Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni deferitele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con ordinanza 1° novembre 1978, dichiara:

1° Il potere di decisione per l'attuazione dei regolamenti nn. 2759/75, 2763/75 e 1889/76 spetta agli enti a ciò designati da ciascuno Stato membro.

2° La trasmissione tardiva all'ente competente d'intervento dei documenti giustificativi delle operazioni d'immagazzinamento non osta all'acquisto del diritto all'aiuto ai sensi dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1889/76, una volta che gli obblighi di cui all'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento in questione siano stati interamente adempiuti.

3° Quali che siano le precisazioni contenute all'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1889/76, l'art. 4, n. 2, lett b), del regolamento del Consiglio n. 2763/75 resta applicabile, nel senso che l'autorità competente può incamerare la cauzione totalmente o parzialmente, a seconda della gravità dell'inadempienza contrattuale.

Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Pescatore

Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 giugno 1979.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
f.f. di prezidente

J. Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 30 MAGGIO 1979 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2759, GU n. L 282 del 1° novembre 1975, pag. 1) stabilisce all'art. 3 che, in presenza di una forte flessione dei prezzi, possono essere adottate misure d'intervento. Come tali vengono in considerazione, tra l'altro, gli aiuti all'ammasso privato.

A questo scopo il Consiglio — come previsto all'art. 7 del regolamento n. 2759/75 — ha stabilito con regolamento 29 ottobre 1975, n. 2763 (GU n. L 282, pag. 19) alcune norme generali, cui ha fatto seguito il regolamento della Commissione 29 luglio 1976, n. 1889, recante

1 — Traduzione dal tedesco.